

# INGEGNERITORINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

**SPECIALE**

4

2012

**RIFORMA  
DELLE PROFESSIONI**

Spedizione in abb. postale Poste Italiane - 70% - DC. - DC.I. - Torino

Rivista di aggiornamento tecnico scientifico



Editore



Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Torino  
via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino  
Tel. 011 562 24 68 - Fax 011 562 13 96  
www.ordingtorino.it  
e-mail: ordine.ingegneri@ordingtorino.it

# SOMMARIO

2 EDITORIALE  
*Remo Giulio Vaudano*

➤ **D.P.R. 7 AGOSTO 2012,  
N. 137 E PROVVEDIMENTI  
PRECEDENTI**

4 IL REGOLAMENTO RECANTE  
RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI  
PROFESSIONALI (D.P.R. 7 AGOSTO  
2012, N. 137)  
*Remo Giulio Vaudano*

7 CODICE CIVILE  
(PROFESSIONI INTELLETTUALI)

9 DECRETO - LEGGE 13/08/2011,  
N. 138 (LEGGE 148-2011)

11 LEGGE 12/11/2011, N. 183

13 DECRETO - LEGGE 06/12/2011,  
N. 201 (LEGGE 214-2011)

14 DECRETO - LEGGE 24/01/2012,  
N. 1 (LEGGE 27-2012)

18 DECRETO-LEGGE 22/06/2012, N. 83

19 DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA REPUBBLICA  
7 AGOSTO 2012, N. 137

➤ **D.M. 23 GIUGNO 2012,  
N. 138**

24 IL REGOLAMENTO SUL MODELLO  
STANDARD DI ATTO COSTITUTIVO  
E STATUTO DELLE SOCIETÀ  
A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
SEMPLIFICATA E INDIVIDUAZIONE  
DEI CRITERI DI ACCERTAMENTO  
DELLE QUALITÀ SOGGETTIVE DEI  
SOCI (D.M. 23 GIUGNO 2012, N. 138)  
*Remo Giulio Vaudano*

25 DECRETO MINISTERO  
DELLA GIUSTIZIA  
23 GIUGNO 2012, N. 138

➤ **D.M. 20 LUGLIO 2012, N. 140**

28 I PARAMETRI GIUDIZIALI  
*Andrea Gianasso*

30 DECRETO MINISTERIALE  
20 LUGLIO 2012, N. 140

40 I TASSELLI MANCANTI  
*Remo Giulio Vaudano*



Direttore Responsabile  
Remo Giulio Vaudano

Direttore Tecnico Scientifico  
Alessandra Comoglio

Direttore Coordinamento Redazione  
Raffaele De Donno

Comitato Redazionale  
Vincenzo Corrado  
Vera Fogliato  
Fulvio Giani  
Dolores Piermatteo  
Cosimo Valente

Segreteria di Redazione  
Vanda Gedda  
Gesua Calandra

Amministrazione e Redazione  
Via Giolitti, 1 - 10123 Torino  
Tel. 011.5622468  
Fax 011.5621396  
redazione.ingegneritorino@ordingtorino.it  
www.ordingtorino.it  
Codice Fiscale 80089290011

Consulenza Editoriale  
Daniele Milano

Progetto Grafico  
Glebb & Metzger - Torino

Stampa  
Stamperia Artistica Nazionale S.p.A.  
Trofarello (To)

Autorizzazione del Tribunale  
n. 881 del 18 gennaio 1954



# LA RIFORMA: UN CANTIERE INFINITO

Questo numero della nostra rivista è incentrato sulle disposizioni legislative emesse nello scorso mese di agosto 2012, con le quali è stata di fatto avviata la riforma del nostro ordinamento professionale.

Ben quattro Decreti-Legge, una Legge e due Decreti Attuativi sono le norme che nel corso di dodici mesi hanno ridisegnato, in modo tumultuoso e spesso anche contraddittorio, la disciplina dell'ordinamento professionale.

Tali provvedimenti, che spesso procedono per interpolazione rendendo difficile anche per gli addetti ai lavori ricostruire il quadro normativo vigente, hanno toccato tutti gli aspetti della professione: l'accesso, la pubblicità, l'obbligo di assicurazione, il tirocinio, la formazione continua, la deontologia e le società tra professionisti.

Riportiamo l'elenco delle principali disposizioni susseguites, in ordine cronologico:

- ➔ Decreto-Legge 13/08/2011, n. 138 (convertito con modificazioni dalla Legge 14/09/2011, n. 148), art. 3, comma 5 come modificato dall'art. 10 della Legge n. 183/2011 e dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012);
- ➔ Legge 12/11/2011, n. 183, art. 10: i commi 1, 2 e 12 modificano e integrano l'art. 3, comma 5, del D.L. 138/2011, in particolare intervenendo sulle tariffe professionali; i commi 3-11 definiscono invece la Disciplina delle società per l'esercizio delle attività professionali;
- ➔ Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge

22/12/2011, n. 214): l'art. 33 interviene sul tirocinio e su tempi di attuazione della riforma (modificando l'art. 10 della Legge 183/2011 e l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 138/2011); l'art. 39, comma 7, interviene su rapporto tra Ordini e Confidi;

- ➔ Decreto-Legge 24/01/2012, n. 1 (convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge 24/03/2012, n. 27): l'art. 9 interviene nuovamente sull'art.3, comma 5, del D.L. 138/2011 (compensi e tirocinio) e sull'art.10 della Legge 183/2011 (Società tra professionisti);
- ➔ Decreto-Legge 22/06/2012, n. 83 recante Misure urgenti per la crescita del Paese (convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 134): introduce la disposizione che prevede un decreto specifico per la determinazione dei corrispettivi da porre a base d'asta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

A tali provvedimenti sono poi seguiti i primi tre decreti attuativi:

- ➔ il primo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14/08/2012, n. 189, è il **Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137**: *"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14/09/2011, n. 148"*;
- ➔ sempre nella stessa Gazzetta Ufficiale del

14/08/2012, n. 189, è stato anche pubblicato il **Decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138**: *“Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto delle società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei so-ci in attuazione dell’articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»”*;

➔ infine, nella Gazzetta Ufficiale del 22/08/2012, n. 195, è stato pubblicato il **Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140**: *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del Decreto-Legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24/03/2012, n. 27”*.

Nel seguito della presente rivista vengono riportati i testi dei tre Decreti attuativi, nonché i provvedimenti legislativi elencati all’inizio, limitatamente alle parti di interesse della nostra professione; viene anche allegato uno stralcio del Codice Civile inerente le disposizioni sulle Professioni Intellettuali (art. 2229-2237)

che non sono state abrogate né modificate e quindi risultano tuttora in vigore.

Come abbiamo già avuto modo di affermare anche in altri contesti, va sottolineato che, pur con i suoi grandi limiti, la riforma del nostro ordinamento professionale è diventata Legge e finalmente, al di là delle dovute critiche nel merito, è da considerare terminata la discussione sull’esistenza del sistema ordinistico che, in qualche modo, esce rafforzato nei suoi riconoscimenti e nelle sue funzioni istituzionali, aumentate con le nuove disposizioni.

Torino, 28 dicembre 2012

*Remo Giulio Vaudano*

# IL REGOLAMENTO RECANTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI PROFESSIONALI (D.P.R. 7 agosto 2012, N. 137)

**REMO GIULIO VAUDANO**  
Presidente Ordine degli Ingegneri  
della Provincia di Torino

Il Consiglio dei Ministri n. 41 del 3 agosto 2012 ha approvato il regolamento governativo di attuazione della delega sulla riforma degli ordinamenti professionali prevista dal D.L. 138/2011. Il regolamento è stato pubblicato nella G.U. n. 189 del 14/08/2012 ed è entrato in vigore il giorno successivo (15 agosto 2012).

Rispetto alla versione approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno scorso, il testo definitivo del decreto recepisce tutte le richieste di modifica e integrazione avanzate dalle professioni dell'area tecnica ed in particolare dal C.N.I.; infatti il Regolamento contiene importanti e radicali innovazioni:

- ❖ il campo di applicazione del provvedimento è stato circoscritto alle sole **professioni regolamentate** *“il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi”*;
- ❖ è stato inserito il riferimento all'art. 33 della Costituzione (esame di Stato) quale requisito per l'accesso alle professioni regolamentate;
- ❖ nonostante che, a seguito del D.L. 1/2012 (e più in particolare delle modifiche apportate allo stesso D.L. 1/2012 in sede di conversione), sia stato introdotto il principio della *“riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari”* aprendo, di fatto, le porte all'albo unico dei tecnici diplomati, il D.P.R. 137/2012 non contiene alcuna disposizione attuativa di tale principio;
- ❖ nasce l'albo unico nazionale e l'obbligo di annotare in esso gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli iscritti all'albo; recita infatti l'art. 3 del regolamento che *“Gli albi territoriali (...), tenuti dai rispettivi consigli (...), sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente (...)”*;
- ❖ per consentire ai Consigli Nazionali la negoziazione di convenzioni collettive, l'obbligo di stipula di assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale è stato differito di 12 mesi;
- ❖ il tirocinio resta obbligatorio solo per le professioni che già lo prevedono ed è stata ribadita la sua durata massima di 18 mesi; è stato ammesso lo svolgimento del tirocinio *“in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di*

*lavoro subordinato privato, purché prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento*"; è stata sancita la facoltatività della frequenza dei corsi e la loro organizzazione è stata affidata, oltre che ai Consigli degli Ordini, anche a soggetti autorizzati dai Consigli Nazionali previo parere vincolante del Ministero vigilante;

- ❖ i corsi di formazione continua potranno essere tenuti anche da soggetti diversi dagli Ordini, che dovranno essere però autorizzati dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del Ministero vigilante; ai Consigli Nazionali è stato attribuito il compito di determinare con proprio regolamento, previo parere vincolante del Ministero vigilante, le modalità e condizioni di assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti, la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento da parte degli ordini territoriali e degli altri soggetti autorizzati, i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento, uniformi su tutto il territorio nazionale, il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua;
- ❖ i componenti dei Consigli di disciplina territoriali saranno nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio dell'Ordine, tra soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dal corrispondente Consiglio dell'Ordine; i criteri in base ai quali sarà effettuata la proposta dei Consigli degli Ordini e la designazione da parte dei Presidenti dei Tribunali, saranno individuati con Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del Ministero vigilante; il D.P.R. non interviene, invece, sugli organi disciplinari avente natura giurisdizionale (come il C.N.I.) che mantengono inalterate le loro funzioni ed attribuzioni.

Il nuovo regolamento, come già detto entrato in vigore da circa cinque mesi, impone, spesso in tempi brevissimi, l'elaborazione e l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale di numerosi e importantissimi provvedimenti, che consistono in:

**Art. 3, comma 2:** organizzazione dell'Albo unico nazionale sulla base delle informazioni fornite dai Consigli degli Ordini (*"L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale"*);

**Art. 5, comma 1:** stipula di convenzioni collettive per l'attuazione dell'obbligo di assicurazione professionale (*"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva"*); scadenza: 15 agosto 2013;

**Art. 7, comma 2:** trasmissione di eventuali proposte motivate di delibera al Ministro vigilante ai fini dell'accreditamento dei corsi di formazione professionale (*"I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo*

*precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di assumere il parere vincolante dello stesso”);*

**Art. 7, comma 3:** emanazione di un regolamento, previo parere favorevole del Ministro vigilante, concernente i criteri organizzativi, modalità e contenuti dei corsi di aggiornamento professionale (“*Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del Ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto: a) le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e di soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua*”); scadenza: 15 agosto 2013;

**Art. 7, comma 4:** stipula di convenzioni quadro con il Ministro dell’Università, istruzione e ricerca e il Ministro vigilante per stabilire regole comuni per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari (“*Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari*”);

**Art. 7, comma 4:** emanazione di regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministri vigilanti, per individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore (“*Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono*

*individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore*”);

**Art. 8, comma 3:** emanazione di un regolamento, previo parere vincolante del Ministro vigilante, concernente i criteri di designazione dei componenti dei consigli di disciplina territoriale (“*I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell’ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del Tribunale sono individuati con regolamento adottato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell’ordine o collegio previo parere vincolante del Ministro vigilante*”); scadenza: 13 novembre 2013 [termine rispettato e Regolamento già pubblicato];

**Articoli 4, 5 e 7:** aggiornamento del codice deontologico per introdurre la disciplina delle sanzioni conseguenti, rispettivamente, alla violazione delle disposizioni in materia di pubblicità informativa, polizza professionale e formazione continua.

L’approvazione del D.P.R. 137/2012 costituisce, dunque, solo un primo passo; per essere implementate, le nuove misure richiedono il contributo di tutta la categoria che è chiamata ad un nuovo, impegnativo e ci si augura fruttuoso sforzo di elaborazione e condivisione.

L’inizio di tale iter è già stato fruttuoso dal momento che il Ministro della Giustizia ha recentemente approvato il testo del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri redatto dal C.N.I. ai sensi del citato art. 8, comma 3, del D.P.R. 137/2012. Tale Regolamento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n. 22 del 30/11/2012 ed è quindi entrato in vigore il giorno stesso.



# CODICE CIVILE

## Libro Quinto Del lavoro Titolo III Del lavoro autonomo Capo II Delle professioni intellettuali

### Art. 2229. *Esercizio delle professioni intellettuali*

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

### Art. 2230. *Prestazione d'opera intellettuale*

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

### Art. 2231. *Mancaza d'iscrizione*

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione.

La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

### Art. 2232. *Esecuzione dell'opera*

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

### Art. 2233. *Compenso*

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.

Art. 2234.  
*Spese e acconti*

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d'opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235.  
*Divieto di ritenzione*

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236.  
*Responsabilità del prestatore di opera*

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

Art. 2237.  
*Recesso*

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al

compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238.  
*Rinvio*

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II.

In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II.

# DECRETO-LEGGE 13/08/2011, n. 138

**Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.**

(G.U. n.188 del 13-8-2011)

Convertito nella **LEGGE 14/09/2011, n. 148**

(G.U. n. 216 del 16/09/2011)

Con le modifiche di cui alla Legge 12/11/2011, n. 183

(S.O. n. 234 alla G.U. n. 265 del 14/11/2011)

Con le modifiche di cui alla Legge 22/12/2011, n. 214

(S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27/12/2011)

Con le modifiche di cui alla Legge 24/03/2012, n. 27

(S.O. n. 53 alla G.U. n. 71 del 24/03/2012)

## Titolo II

### Liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo

Articolo 3.

*(Abrogazione delle indebite  
restrizioni all'accesso  
e all'esercizio delle professioni  
e delle attività economiche)*

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva

possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

- a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa

professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale; risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;

- b) previsione dell'obbligo per

il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

d) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

e) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le

disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

f) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

**5.bis.** Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13/08/2012.

**5.ter** Il Governo, entro il 31/12/2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23/08/1988, n. 400.

# LEGGE 12/11/2011, n. 183

## Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)

(S.O. n. 234 alla G.U. n. 265 del 14/11/2011)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012

Con le modifiche di cui alla Legge 22/12/2011, n. 214

(S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27/12/2011)

Con le modifiche di cui alla Legge 24/03/2012, n. 27

(S.O. n. 53 alla G.U. n. 71 del 24/03/2012)

### Articolo 10. (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti)

- 1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:».*
- 2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5bis. Le norme vigenti sugli ordinamen-*

*ti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13/08/2012».*

*«5ter Il Governo, entro il 31/12/2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23/08/1988, n. 400».*

- 3. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.*
- 4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:*
  - a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;*

b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

5. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7.

11. *La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è abrogata.*

12. *All'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» sono soppresse.*

# DECRETO-LEGGE 06/12/2011, n. 201 [Decreto “Salva Italia”]

**Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.**

(S.O. n. 251 alla G.U. n. 284 del 06/12/2011)

**Convertito nella LEGGE 22/12/2011, n. 214**

(S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27/12/2011)

## Titolo IV Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

### CAPO I LIBERALIZZAZIONI

#### Art. 33

*(Suppressione di limitazioni  
all'esercizio di attività professionali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:

*All'articolo 3 del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

«5.bis Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13/08/2012».

«5.ter Il Governo, entro il 31/12/2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma

5-bis, in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23/08/1988, n. 400».

2. All'articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto legge 13/08/2011, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148, le parole “*la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni*”, sono sostituite dalle seguenti: “*la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi*”.

# DECRETO-LEGGE 24/01/2012, n. 1

**Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.**  
(S.O. n. 18 alla G.U. n. 19 del 24/01/2012)

Convertito nella **LEGGE 24/03/2012, n. 27**  
(S.O. n. 53 alla G.U. n. 71 del 24/03/2012)

## Titolo I CONCORRENZA

### CAPO II TUTELA DEI CONSUMATORI

#### Art. 5

#### *Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie*

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

*“Art. 37-bis. - (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)*

1. *L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al*

*comma 5. In caso di inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.*

*Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.*

2. *Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.*
3. *Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alle vessatorietà delle clausole che intendono utiliz-*

*zare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di 120 giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie, a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.*

4. *In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.”*
5. *L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza.*



*Con lo stesso regolamento, l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito Internet di cui al comma 2 e la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni".*

### CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI

#### Art. 9 *Disposizioni sulle professioni regolamentate*

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Nello stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.
5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e, per i primi sei mesi, può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il

Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola "regolamentate" sono inserite le seguenti: "secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività simili";
  - b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
  - c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

#### Art. 9-bis.

##### *Società tra professionisti*

1. All'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre";
  - b) al comma 4, lettera b, è aggiunto ), in fine, il seguente periodo: "in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o

collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;"; c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: "c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale"; d) al comma 9 le parole: "salvi i diversi modelli societari ed associativi" sono sostituite dalle seguenti: "salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari".

2. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

#### Art. 10

##### *Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi*

1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: "sia riservata all'assemblea" è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni".

## TITOLO II INFRASTRUTTURE

### CAPO I MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

#### Art. 52

#### *Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei progetti*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)"

b) all'articolo 97, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

*"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità";*

c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "inferiore a un milione di euro, previa approvazione" è inserita la

seguinte: "almeno", e, dopo le parole: "superiore a un milione di euro, previa approvazione" sono inserite le seguenti: "almeno della".

2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, *dopo* le parole: "Il progetto è redatto," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e".

# DECRETO-LEGGE 22/06/2012, n. 83 [“Decreto Sviluppo”]

## Misure urgenti per la crescita del Paese

(S.O. n. 129 alla G.U. n. 147 del 26/06/2012)

## Convertito nella LEGGE 07/08/2012, n. 134

(S.O. n. 171 alla G.U. n. 187 del 11/08/2012)

### CAPO II INFRASTRUTTURE - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE

#### Art. 5

*Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

*“Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazio-*

*ne di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto”.*

2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (introdotto dal comma 1 del presente articolo), le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

## 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0159)

(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012)

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *Definizione e ambito di applicazione*

1. Ai fini del presente decreto:
  - a) per «professione regolamentata» si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
  - b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

#### Art. 2

##### *Accesso ed esercizio dell'attività professionale*

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33

della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.
3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazio-

ne delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

#### Art. 3

##### *Albo unico nazionale*

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4

*Libera concorrenza e pubblicità informativa*

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Art. 5

*Obbligo di assicurazione*

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione

di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6

*Tirocinio per l'accesso*

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con

regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
  - a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
  - b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.
13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata

in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

## Art. 7

### *Formazione continua*

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
  - a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associa-

zioni professionali e dei soggetti autorizzati;

b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;

c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.
6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

#### Art. 8

#### *Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie*

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un

numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le

funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.



10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

[omissis]

## CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### Art. 12

#### *Disposizione temporale*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al

presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

[omissis]

# IL REGOLAMENTO SUL MODELLO STANDARD DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA E INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI ACCERTAMENTO DELLE QUALITÀ SOGGETTIVE DEI SOCI (D.M. 23 giugno 2012, n. 138)

REMO GIULIO VAUDANO

Tale Decreto, pur non applicandosi soltanto a tali tipi di società, rappresenta un primo passo nella definizione delle caratteristiche delle **Società tra Professionisti** introdotte dalla Legge 12/11/2011, n. 183, ed in linea con le semplificazioni per l'accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata introdotte dall'art. 3 del D.L. 01/2012. Allo stato attuale però manca ancora il vero e proprio Regolamento per le Società tra Professionisti per disciplinare le nuove norme dell'art. 10 della citata Legge 183/2011, che in estrema sintesi prevede:

- che sia consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile;
- che possano assumere la qualifica di

società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- che l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

Per quanto a nostra conoscenza la disciplina prevede modelli societari improntati su criteri di massima trasparenza per i soci (professionisti e no), un preciso regime di incompatibilità per la

partecipazione a più società ma anche un regime disciplinare direttamente correlato ai settori di attività dei Soci, con applicazione dei rispettivi codici deontologici; inoltre le future Stp avranno precisi obblighi di informazione ed il Committente avrà il diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla Società sia affidata a uno o più professionisti da Lui scelti direttamente.

# DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23 giugno 2012, n. 138

Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci in attuazione dell'articolo 2463-bis, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività». (12G0160)

(Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14/08/2012)

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, recante «Approvazione del testo del codice civile» ed in particolare l'articolo 2463-bis, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 giugno 2012 Prot. N. 5117;

Adotta il seguente regolamento:

### Art. 1

*Modello standard dell'atto costitutivo e dello statuto della società a responsabilità limitata semplificata*

1. L'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie, della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile è redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al presente decreto.
2. Si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.

### Art. 2

*Individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci della società a responsabilità limitata semplificata*

1. Il notaio, nel ricevere l'atto di cui all'arti-

colo 1, accerta, con le modalità di cui all'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che l'età delle persone fisiche che intendono costituire una società a responsabilità limitata semplificata è quella prevista dall'articolo 2463-bis del codice civile.

#### Avvertenza

*Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

#### Note alle premesse

- Si riporta il testo dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):  
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2463-bis del codice

«Art. 2463-bis. Società a responsabilità limitata semplificata.

*La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:*

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione;
- 6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

*La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete*

*telematica ad accesso pubblico.*

*È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.*

*Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili.»*

#### Note all'art. 1:

- Per l'articolo 2463-bis del codice civile si veda nelle note alle premesse.

#### Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):  
«Art. 49 Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento.»

## TABELLA A (art. 1, comma 1)

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... in .....,  
innanzi a me ..... notaio in ..... con sede in .....  
è/sono presente/i il/i signore/i ..... *cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio,  
cittadinanza* ), della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I componente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463- bis del codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione "..... società a responsabilità limitata semplificata", con sede in ..... ( *indicazione di eventuali sedi secondarie* ).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività: .....

3. Il capitale sociale ammonta ad € ..... e viene sottoscritto nel modo seguente:  
il Signor/la Signora ..... sottoscrive una quota del valore nominale di € ..... pari al .....  
per cento del capitale.

4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: ..... ( *eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione* ), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:  
Il signor/la signora ..... ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € ..... a mezzo di .....  
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma ed attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di ..... fogli per ..... intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

*Firma dei componenti*

*Firma del notaio*

# I PARAMETRI GIUDIZIALI

**ANDREA GIANASSO**

Consigliere C.N.I.

L'emanazione del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 rientra nei provvedimenti assunti dal Governo per la cosiddetta "liberalizzazione" delle professioni e, in realtà, rientra nell'attacco alle tariffe professionali che è iniziato nell'anno 2006 (quando, con il "decreto Bersani", vennero aboliti i minimi garantiti previsti dalla normativa previgente) e che ha come punto finale la legge n. 27 del 24 marzo 2012, con la quale è stato definitivamente stabilito che *"sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico"*.

Non è questa la sede per esaminare e commentare tutte le conseguenze negative di tali iniziative per il paese e per la collettività. Resta il fatto che, quando il Governo Monti ha cercato di affermare il principio che le tariffe professionali non avrebbero dovuto più esistere neppure come "riferimento" per valutare il presumibile importo di una prestazione professionale, è stato il mondo della giustizia, ossia i magistrati, che hanno fatto presente che, in tale situazione, non avrebbero avuto alcun riferimento per emettere una qualsiasi sentenza su questioni attinenti a vertenze in questo campo.

Il Governo si è quindi trovato costretto, pur eliminando dal vocabolario il termine "tariffa", a indicare comunque dei "parametri" da assumere come base per liquidare i compensi per le varie attività professionali e, a questo punto, non ha potuto non tener conto dei principi fissati dall'art. 36 della Costituzione, che prescrive che *"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro"* e da quanto previsto dall'art. 2233 del Codice Civile che, con rife-

rimento specifico alle attività intellettuali, quale è quella dell'ingegnere, specifica che *"in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"* (principi che, del resto, stavano già alla base della precedente tariffa).

Da queste premesse è scaturito il D.M. n. 140/2012, basato, da un lato, sulla necessità di "sganciare" la determinazione del compenso del professionista dalla precedente logica tariffaria di cui alla legge 143/1949 e, dall'altro lato, sul fatto di dover tener conto dell'importanza dell'opera e dell'effettiva entità della prestazione.

Dopo molte discussioni, anche con un significativo apporto da parte del Consiglio Nazionale, l'insieme di tali necessità ha portato al decreto oggi vigente che, rispetto alla precedente Tariffa, presenta le seguenti diverse connotazioni:

- si tratta di un decreto che stabilisce modalità uniche per il calcolo del compenso, senza distinzioni, per tutte le undici professioni dell'area tecnica e cioè agrotecnici, architetti, biologi, chimici, dottori agronomi e forestali, geometri, geologi, ingegneri, periti agrari, periti industriali e tecnologici alimentari;
- il compenso è basato su un parametro, definito appunto "parametro base", che stabilisce una correlazione fra l'ammontare del compenso e l'importanza della prestazione, che si identifica come per il passato con il valore dell'opera (consumativo lordo o eventuale preventivo); detto

parametro corrisponde ad una curva esponenziale decrescente secondo la formula:

$$P = 0,03 + 10/V^{0,4};$$

rimane quindi la logica della riduzione del compenso con l'aumento del valore dell'opera, ma non si verifica più la differenziazione che stava alla base delle diverse curve e delle diverse quantificazioni che portavano alle percentuali di cui alla Tabella A della precedente tariffa; asintoticamente, con l'aumento del valore dell'opera, la curva tende ad un parametro minimo pari a 0,03, ossia al 3 per cento;

- oltre al parametro di base, il decreto prende in considerazione soltanto altri due parametri, il primo riferito alla *complessità della prestazione* (parametro G) e il secondo alla *specificazione delle prestazioni* (parametro Q); volendo individuare un parallelismo con la precedente tariffa, si può rilevare che:
- il parametro G è compreso in un intervallo fra due valori, minimo e massimo, indicati in una tabella per ciascuna categoria di opere; la suddivisione in categorie ricalca, con alcune modifiche, quella della già citata Tabella A della precedente Tariffa, aggiungendo alcune prestazioni (quali ad esempio la pianificazione urbanistica, i sistemi informativi, ecc.);
- il parametro Q, idealmente riportabile alla Tabella B della precedente Tariffa, indica le aliquote da applicare per le varie fasi della prestazione; tale parametro si desume da apposite tabelle che sotto alcuni punti di vista si possono considerare analoghe alle tabelle di cui al D.M. 04.04.2001 nel campo dei lavori pubblici;
- una volta determinati i tre parametri, il compenso professionale CP viene così determinato:

$$CP = V \times P \times G \times Q.$$

Come si vede, anche se sussistono indubbiamente analogie, il criterio attuale appare di semplice applicazione e, quindi, può essere considerato qualcosa di diverso da una vera e propria "tariffa" e, comunque, qualcosa di diverso dalla precedente tariffa di cui alla Legge 143/1949.

Infine, si deve tener conto che:

- i parametri non riguardano i compensi per le attività prestate in qualità di C.T.U. o di perito in ambito giudiziario, per le quali restano in vigore il D.P.R. n. 115/2002 e il D.M. 30 maggio 2002; riguardano invece i compensi per le normali attività dei professionisti dell'area tecnica (ad esempio di tipo progettuale e di direzione lavori) e possono essere adottati unicamente in ambito giudiziario dall'organo giurisdizionale quando manca un accordo tra le parti in ordine all'ammontare del compenso, ossia quando manca la pattuizione iniziale;
- detti parametri, in nome di un concetto non molto chiaro di "libera concorrenza", non possono essere assunti come riferimento nella predisposizione dei preventivi che oggi il professionista deve obbligatoriamente presentare al momento della assunzione di un incarico;
- il decreto, inespugnabilmente, non prevede un corrispettivo orario specifico per la determinazione del compenso a vacanza, come ripetutamente richiesto dalle categorie professionali;
- il compenso definito secondo i "parametri" non include il rimborso delle spese, il cui importo sarà "da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario";
- per le consulenze e in generale i casi non previsti dal decreto sono possibili determinazioni del compenso

in via analogica, tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione;

- il compenso come sopra definito può essere aumentato o ridotto fino al 60% tenendo conto della natura dell'opera, della qualità della prestazione e dei risultati e vantaggi conseguiti dal committente;
- per incarichi collegiali il compenso può essere aumentato fino al doppio;
- per gli incarichi già terminati al momento dell'entrata in vigore del decreto il compenso viene determinato sulla base della precedente tariffa, mentre per gli incarichi in corso a tale data devono essere applicati i nuovi parametri.

Si può dire in definitiva che, nel caos creato dalle norme emanate, il decreto in questione si configura come un punto fermo che, quantomeno, conferma in via di principio il diritto dei professionisti ad ottenere un corrispettivo adeguato alle prestazioni che sono chiamati a svolgere. L'impegno della categoria, ora, deve essere mirato a far comprendere, al governo come ai cittadini, che la concorrenza in campo professionale non è, e non può essere, basata unicamente sull'ammontare dell'onorario e deve invece fare riferimento in via principale alla qualità della prestazione, tenendo conto delle responsabilità che il professionista è tenuto ad assumersi.

# DECRETO MINISTERIALE

## 20 luglio 2012, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

(Gazzetta ufficiale n. 195 del 22/08/2012)

**Entrata in vigore del provvedimento: 23/08/2012**

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### *Ambito di applicazione e regole generali*

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compen-

so è unico ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

[omissis]



**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI CONCERNENTI**  
**LE PROFESSIONI**  
**DELL'AREA TECNICA**

**Art. 33**  
*Ambito di applicazione*

1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.

**Art. 34**  
*Parametri generali per la liquidazione del compenso*

1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all'articolo 33 è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
  - a) il costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «V»;
  - b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera, definito parametro «P»;
  - c) la complessità della prestazione, definita parametro «G»;
  - d) la specificità della prestazione, definita parametro «Q».

**Art. 35**  
*Costo economico dell'opera*

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo

lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.

2. Il parametro base «P» è determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.

**Art. 36**  
*Complessità della prestazione*

1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, l'organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

**Art. 37**  
*Specificazione delle prestazioni*

1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi:
  - a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
  - b) progettazione;
  - c) direzione esecutiva;
  - d) verifiche e collaudi.

2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) viabilità;
- e) idraulica;
- f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
- h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
- i) territorio e urbanistica.

3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.

4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, è liquidato per analogia.

#### Art. 38

##### *Consulenze, analisi ed accertamento*

1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, è liquidato tenendo particolare conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

#### Art. 39

##### *Determinazione del compenso*

1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:  
 $CP = V \times G \times Q \times P$

#### Art. 40

##### *Altre professioni*

1. Il compenso relativo alle prestazioni riferibili alle altre professioni vigilate dal Ministero della giustizia, non rientranti in quelle di cui ai capi che precedono, è liquidato dall'organo giurisdizionale per analogia alle disposizioni del presente decreto, ferma restando la valutazione del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione.

#### Art. 41

##### *Disposizione temporale*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

#### Art. 42

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Esemplificazione determinazione del compenso CP

Esemplificazione calcolo compenso CP per prestazione di progettazione preliminare									
1	categoria d'opera			A	B	C	C		
				Edilizia	Strutture	Impianti meccanici a fluido	Impianti elettrici	Totale	
2	valore dell'opera	V		€ 200.000,00	€ 80.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 400.000,00	
3	parametro su valore dell'opera	P		10,58%	13,93%	14,53%	16,20%		
4	grado di complessità.	G		0,9	1	0,9	1,1		
5	fase	Progettazione preliminare							
6	Prestazioni affidate	Incidenze Q	Qbi.01	rel., planim., schemi grafici	0,09	0,09	0,09	0,09	
			Qbi.02	calcolo somm. spesa	0,01	0,01	0,01	0,01	
			Qbi.05	relazione indagine geotecnica	0,03	0,03			
			Qbi.06	relazione indagine idrologica					
			Qbi.07	rel. indag. idraulica					
			Qbi.08	rel. indag. sismica	0,015	0,015			
			Qbi.11	integrazione prest.	0,02	0,02	0,02	0,02	
	Qbi.15	prime indicazioni stesura PSC	0,01	0,01	0,01	0,01			
7	Totale incidenze	$\sum Q_i$		0,175	0,175	0,13	0,13		
8	Compenso al netto di spese ed oneri CP	$V*P*G*\sum Q$		€ 3.332,25	€ 1.950,71	€ 1.190,29	€ 1.157,95	€ 7.631,20	

Nella scheda sopra riportata, viene esemplificata la procedura per la determinazione del compenso per le prestazioni corrispondenti alla progettazione preliminare di un edificio scolastico; nell'ordine, a partire dalla destra, nella scheda si incontrano le colonne compilate nel procedimento di calcolo. La procedura può essere effettuata da un comune foglio di calcolo tipo Excel, dal quale è estrapolata la scheda .

Definito il valore dell'opera suddiviso nelle categorie d'opera che la compongono si procede come segue:

- righe (1- 2) (art.35) : costo economico dell'Opera "V" suddiviso per categorie :

valore complessivo € 400.000; di cui: Opere edilizie € 200.000, Opere strutturali € 80.000; impianti meccanici € 70.000; impianti elettrici € 50.000.

- riga (3) sulla base dei precedenti importi si determinano i corrispondenti valori del parametro "P" (art.35)
- riga (4) in relazione al grado di complessità si stabiliscono i valori del grado di complessità "G" (art.36)
- righe (5-6) all'interno della fase prestazionale considerata: vengono individuate le prestazioni professionali affidate cui corrispondono specifiche incidenze "Q" (art.37) il cui totale è riportato nella riga (7)

- riga (8) il compenso, al netto di spese, viene stabilito sommando i compensi parziali riportati nella riga (8) ottenuti dalla espressione riportata:

$$CP= V*P*G*\sum Q \quad (art. 39).$$

Tale procedura di calcolo va ripetuta per ogni prestazione svolta dal professionista.

TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE E PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA'"			
CATEGORIA D'OPERA	DESTINAZIONE FUNZIONALE DELLE OPERE	grado di complessità G	
		ridotto da	elevato a
EDILIZIA	INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA, L'ARTIGIANATO-DEPOSITI	0,7	1,0
	INDUSTRIA ALBERGHIERA, TURISMO E COMMERCIO E SERVIZI PER LA MOBILITA'	1,0	1,3
	RESIDENZA	0,7	1,3
	SANITA', ISTRUZIONE, RICERCA	1,0	1,3
	CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO	1,0	1,3
	SEDI AMMINISTRATIVE, GIUDIZIARIE, DELLE FORZE DELL'ORDINE	0,7	1,3
	ARREDI, FORNITURE, AREE ESTERNE PERTINENZIALI ALLESTITE	1,0	1,3
STRUTTURE	INTERVENTI SU EDIFICI E MANUFATTI DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E MONUMENTALE	1,3	1,6
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	0,8	1,0
	STRUTTURE, OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI, VERIFICHE SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE	1,0	1,2
IMPIANTI	STRUTTURE SPECIALI	1,2	1,3
	IMPIANTI MECCANICI A FLUIDO A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI	0,8	1,1
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI – SINGOLE APPARECCHIATURE PER LABORATORI E IMPIANTI PILOTA	1,1	1,3
	IMPIANTI INDUSTRIALI - IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE-DISCARICHE INERTI	0,6	0,8
	IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI-DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI	0,8	1,2
	OPERE ELETTRICHE PER RETI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA E SEGNALI – LABORATORI CON RIDOTTE PROBLEMATICHE TECNICHE	0,6	0,9
VIABILITA'	IMPANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA – LABORATORI COMPLESSI	0,9	1,1
	MANUTENZIONE	0,4	0,5
	VIABILITA' ORDINARIA	0,5	0,7
	NAVIGAZIONE INTERNA	0,7	0,9
IDRAULICA	VIABILITA' SPECIALE	0,9	1,0
	OPERE DI BONIFICA E DERIVAZIONI	0,4	0,6
TIC	ACQUEDOTTI E FOGNATURE	0,6	0,8
	SISTEMI INFORMATIVI	0,9	1,1
	SISTEMI E RETI DI TELECOMUNICAZIONE	0,7	0,9
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE	SISTEMI ELETTRONICI ED AUTOMAZIONE	1,1	1,3
	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE NATURALISTICA O PAESAGGISTICA	0,8	1,2
	INTERVENTI DEL VERDE E OPERE PER ATTIVITÀ RICREATIVA O SPORTIVA	0,7	1,1
	INTERVENTI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE	0,9	1,3
AGRICOLTURA E FORESTE, SICUREZZA ALIMENTARE	INTERVENTI DI SFRUTTAMENTO DI CAVE E TORBIERE	0,8	1,3
	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA FILIERA FORESTALE	0,7	1,2
	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO AGRARIO E RURALE; INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE ALIMENTARE <sup>1</sup>	0,9	1,3
	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE PRODUTTIVE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE; INTERVENTI DI CONTROLLO – VIGILANZA ALIMENTARE <sup>1</sup>	0,8	1,2
TERRITORIO E URBANISTICA	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA NATURALISTICA E FAUNISTICA	0,7	1,6
	INTERVENTI DI PIANIFICAZIONE <sup>2</sup>	0,8	1,5

<sup>1</sup> Nel caso di prestazioni relative agli interventi di pianificazione alimentare e controllo-vigilanza alimentare il Valore dell'opera è determinato sulla base del Produzione Lorda Vendibile o della Produzione Lorda dell'Impianto.

<sup>2</sup> Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale o del valore della produzione relativa al progetto o piano nel caso della categoria G.

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"												
FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE										
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA			
DEFINIZIONE DELLE PREMESSE, CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITÀ	a.I) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ'	QaI.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) <sup>3</sup>	0,090	0,090	0,09	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	a.II) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,04	0,005	
		QaII.02	Particolareggiate	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,09	0,009	
		QaII.03	Analitiche	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,16	0,016	
	a.III) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive								0,02	0,0003
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali								0,015	,00025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)								0,025	0,030
		QaIII.04	Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali								0,01	0,0001
		QaIII.05	Valutazioni della qualità di processo e di prodotto								0,05	0,001
	a.IV) CONSULENZE E CURATELE	QaIV.1	Consulenze e curatele aziendali								0,005	0,0001
		QaIV.2	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assessment faunistica – atto fitoiatrico								0,006	0,0012
		QaIV.3	Relazioni tecniche e specialistiche								0,03	0,0015
		QaIV.4	Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari								0,15	
QaIV.5		Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA								0,06	0,07	
QaIV.6		Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni								0,04		
QaIV.7		Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale.								0,035		
QaIV.8		Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro.								0,040		
a.V) PIANI ECONOMICI	QaV.1	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento								0,14	0,0015	
	QaV.2	Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica								0,024		
	QaV.3	Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali.								0,1		

<sup>3</sup> Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010).

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA	
Progettazione b.1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10)	0,090	0,090	0,090	0,080	0,070	0,100	0,080	
	Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.03	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI) <sup>4</sup>	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.04	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.7, Allegato XXI) <sup>5</sup>	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qbl.05	Relazione di indagine geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbl.06	Relazione di indagine idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.07	Relazione di indagine idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.08	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.09	Relazione di indagine archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
	Qbl.10	Relazione di indagine geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	Qbl.11	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06) – Relazione tecno-alimentare	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020

<sup>4</sup> Prestazione richiesta in presenza di affidamento di concessione per lavori pubblici (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI).

<sup>5</sup> Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara o di una concessione di lavori pubblici (art.17, comma 3, lettere (b), (c) d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera (i); comma 4, Allegato XXI; art.53, comma 2, lettera b), d.lgs. 163/06).

	Qbl.12	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI <sup>6</sup>	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010		0,030	
	Qbl.13	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10) <sup>1</sup>	0,030	0,030	0,030					
	Qbl.14	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005					
	Qbl.15	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.16	Studi di prefattibilità ambientale/Sicurezza alimentare	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
	Qbl.17	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbl.18	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	

<sup>6</sup> Prestazione richiesta ai sensi art.164, d.lgs. 163/06; art.1, comma 2, lettera l), all.XXI.

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE								
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA	
Progettazione b.ii) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Qbil.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), d.P.R. 207/10)	0,230	0,180	0,200	0,220	0,200	0,250	0,220	
	Qbil.02	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.03	Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	0,070	0,040	0,070	0,060	0,050	0,050	0,060	
	Qbil.04	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,010	0,030	0,010	0,010	0,030	
	Qbil.05	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto <sup>2</sup>	0,070	0,070	0,080	0,070	0,070	0,070	0,070	
	Qbil.06	Relazione di indagine geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
	Qbil.07	Relazione di indagine idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.08	Relazione di indagine idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.09	Relazione di indagine sismica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Qbil.10	Relazione di indagine geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
	Qbil.11	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art.26, d.P.R. 207/10 - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,090						
	Qbil.12	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26, d.P.R. 207)		0,120						
	Qbil.13	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art.26, d.P.R. - cap.8.5, d.m. 14/01/2008)		0,180						
	Qbil.14	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
	Qbil.15	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060					
	Qbil.16	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Qbil.17	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020				
	Qbil.18	Relazione di qualificazione energetica (art.8, d.lgs. 311/2006)	0,030	0,030	0,030					
	Qbil.19	Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici esistenti (d.P.R. 59), esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020					
	Qbil.20	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.21	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS-AIA) - Indagini alimentari ed analisi predittive di sicurezza alimentare	0,150	0,120	0,190	0,190	0,220	0,190	0,23	
	Qbil.22	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Qbil.23	Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
	Qbil.24	Piani urbanistici esecutivi, piani di sviluppo aziendale, piani di utilizzazione forestale							0,300	0,300

FASI PRESTAZIONALI	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
		EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA	TERRITORIO E URBANISTICA		
Progettazione	b. III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	0,100	0,120	0,150	0,040	0,090	0,050	0,040	
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	0,130	0,130	0,050	0,080	0,050	0,100	0,080	
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	0,040	0,030	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	0,020	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	0,020	0,025	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento - Piano di sicurezza alimentare	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZI	QbIV.01	Pianificazione							0,005	0,006	
	QbIV.02	Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale							0,005	0,005	
	QbIV.03	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici							0,03		
	QbIV.04	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale							0,003	0,003	
	QbIV.05	Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicata alla pianificazione urbanistica territoriale ambientale e alla difesa del suolo							0,004	0,005	

<sup>7</sup> Nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale il Valore dell'opera è determinato sulla base del PIL complessivo relativo al contesto territoriale interessato; nel caso di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo esecutivo il Valore dell'opera è determinato sulla base del valore delle volumetrie esistenti e di progetto o per la PLV aziendale nel caso della categoria G.



FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA		
Direzione Esecutiva	c.i) ESECUZIONE DEI LAVORI	Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina (art.148, d.P.R. 207/10) <sup>8</sup>	0,320	0,380	0,320	0,420	0,420	0,350	0,420		
		Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)	0,030	0,020	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030		
		Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.lgs. 163/06)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Qcl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.lgs. 163/06)	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.lgs. 163/06)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Qcl.07	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) <sup>9</sup>	0,140	0,090	0,150	0,120	0,120	0,110	0,120	0,120	
		Qcl.08	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010) <sup>10</sup>	0,410	0,430	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	0,420	
		Qcl.09	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10)	0,180	0,180	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		Qcl.10	Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10)	0,100	0,100	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Qcl.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
c.ii) MONITORAGGI	Qc.ii.1	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici								0,002	0,0015	
	Qc.ii.2	Ricerche, statistiche ed analisi swot								0,018	0,0015	
	Qc.ii.3	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale;								0,022		

<sup>8</sup> Resta escluso il compenso relativo all'ufficio di direzione dei lavori, quando richiesto, da compensare come di seguito.

<sup>9</sup> Da applicarsi sulla somma dei valori assoluti delle quantità in più ed in meno del quadro di raffronto.

<sup>10</sup> Da applicarsi sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione, in aggiunta ai corrispettivi di cui alla prestazione precedente.

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	CATEGORIE									
			EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC	AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA		
Verifiche e Collaudi	d.i) VERIFICHE E COLLAUDI	Qd.i.01	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10) <sup>11</sup>	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		Qd.i.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Qd.i.03	Liquidazione, patrocini ed arbitrati								0,13	
		Qd.i.04	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)		0,220							
		Qd.i.05	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)			0,180		0,180				
		Qd.i.06	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006) - Attestato di collaudo e certificazioni di qualità	0,050	0,050	0,050					0,050	

<sup>11</sup>

In caso di collaudo in corso d'opera il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

# I TASSELLI MANCANTI

REMO GIULIO VAUDANO

Nonostante tutta la corposa, e talvolta caotica, produzione normativa di cui nella presente rivista si è cercato di fare una sintesi, rimangono ancora da approvare alcuni provvedimenti per delineare compiutamente il quadro delle riforme, mentre altre misure potrebbero avere ricadute significative, in particolare sull'articolazione territoriale delle istituzioni ordinistiche.

Il C.N.I. è molto impegnato nell'elaborazione dei vari documenti, anche all'interno del P.A.T., l'organizzazione di coordinamento tra le Professioni dell'Area Tecnica. I principali provvedimenti attualmente in itinere sono i seguenti:

- ✦ **Testo Unico** che dovrà contenere tutte le norme non abrogate a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012: entro il 31 dicembre 2012 il Governo avrebbe dovuto raccogliere e sistemare le disposizioni legislative che non risultano abrogate per effetto dell'entrata in vigore del D.P.R. 137/2012. Il C.N.I. ha provveduto a redigere una prima bozza di tale documento, che è di tipo meramente compilativo ma importante come sintesi di una materia attualmente molto caotica.
- ✦ **Regolamento di disciplina delle società tra professionisti.** Come previsto all'art. 10, comma 10 della Legge 183/2011, il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, deve

adottare un regolamento che disciplini: i criteri e le modalità di esecuzione degli incarichi professionali conferiti alle società tra professionisti; le incompatibilità di partecipazione a più società; l'osservanza del codice deontologico da parte dei soci professionisti e il regime disciplinare cui è sottoposta la società tra professionisti. Attualmente lo schema di regolamento, che ha già acquisito il parere del Consiglio di Stato, è in fase di revisione presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.

- ✦ **Regolamento per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria.** Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del D.L. 83/2012 (convertito nella Legge 134/2012) che integra l'art. 9, comma 2 del D.L. n. 1/2012: *"Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria (...), si applicano i parametri individuati con il decreto (...), da emanarsi (...) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi"*. Tali parametri *"non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore"* del nuovo decreto. Lo stesso art. 5 del

D.L. 83/2012 statuisce al comma 2 che *"Fino all'emanazione del decreto (...) le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto Decreto-Legge 1/2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali"*. Attualmente la bozza di tale regolamento per la determinazione dei corrispettivi (alla cui stesura ha partecipato molto attivamente il C.N.I.) è in fase di approvazione presso l'Ufficio legislativo del Ministero di Giustizia, che ha già ottenuto i pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

- ✦ **Riordino delle province.** Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con modificazioni dalla Legge 07/08/2012, n. 135) disponeva, tra le altre cose (art. 17), il riordino delle province e delle loro funzioni sulla base dei criteri definiti con la deliberazione del CdM del 20 luglio 2012. Tale riordino avrebbe potuto avere conseguenze sulla organizzazione territoriale delle istituzioni ordinistiche, la quale avrebbe potuto seguire in parallelo quella delle amministrazioni provinciali. Il condizionale è d'obbligo in quanto, com'è noto, allo stato attuale il riordino delle province è stato di fatto bloccato.





ORDINE DEGLI  
**INGEGNERI**  
DELLA PROVINCIA DI  
**TORINO**